



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Prot. n.435/T/15.150 del 12 novembre 2015

Alle Colleghe ed ai Colleghi,
Dirigenti penitenziari di Esecuzione Penale Esterna
e di Istituto Penitenziario
LORO SEDI

Oggetto: DM DGRT- Schema di decreto del Ministro della giustizia recante misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra la **Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie** e altre articolazioni del Ministero della giustizia e per l'individuazione delle misure di raccordo con le competenze di altri dipartimenti, nonché concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84.

-Osservazioni del Si.Di.Pe.-

Cari Colleghe e Colleghi,

Vi invio la nota Prot. n.434/T/15.149 del 12 novembre 2015 di pari oggetto con la quale il Si.Di.Pe. ha formulato al Gabinetto del Ministro della Giustizia le proprie osservazioni allo schema di Decreto ministeriale indicato in oggetto, inviato ai sindacati dal medesimo Gabinetto con la nota Prot. m_dg.GAB. n.0040545.U del 29 ottobre 2015.

Per completezza di informazione, vista la complessità della materia, si rimanda alla precitata nota del Si.Di.Pe. .

Come sempre il Si.Di.Pe. continuerà a seguire con attenzione gli sviluppi della questione e non mancherà di continuare a fornire il proprio contributo, a salvaguardia degli interessi della categoria anche al fine di concorrere al perseguimento della migliore funzionalità possibile del nuovo modello organizzativo.

Grazie e buon lavoro a tutti.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott.ssa Cinzia CALANDRINO

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Prot. n.434/T/15.149 del 12 novembre 2015

Al Signor Capo di Gabinetto
del Ministro della Giustizia
Dott. Giovanni Melillo

ROMA

segreteria.capo.gabinetto@giustizia.it

Oggetto: DM DGRT- Schema di decreto del Ministro della giustizia recante misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra la **Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie** e altre articolazioni del Ministero della giustizia e per l'individuazione delle misure di raccordo con le competenze di altri dipartimenti, nonché concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84.

-Osservazioni del Si.Di.Pe.-

Con riferimento alla nota Prot. m_dg.GAB. n.0040545.U del 29 ottobre 2015 di Codesto Gabinetto, con la quale è stato trasmesso alle Organizzazioni Sindacali lo *schema* di Decreto del Ministero indicato in oggetto, si rassegnano con la presente le osservazioni di questa organizzazione sindacale.

Si deve premettere che sarebbe stato certamente utile che lo schema del decreto in argomento potesse essere esaminato contestualmente a quello relativo al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con specifico riferimento alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse di quest'ultimo, istituita dall'art.6, comma 2, lett. a del d.P.C.M. n.89/2015, posto che le competenze della soppressa Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi presso il D.A.P. andranno a confluire significativamente nella nuova *Direzione Generale delle Risorse materiali e delle Tecnologie* (D.G.R.T.) presso il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, istituita dall'art.5, comma 2, lett. b. del d.P.C.M. n.89/2015.

Sotto un profilo generale si conferma in questa sede quanto già espresso dal Si.Di.Pe. (che è il sindacato più rappresentativo¹ del personale di diritto pubblico appartenente alla Carriera Dirigenziale penitenziaria dei ruoli di istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna) nella precorsa corrispondenza².

In generale si deve dare atto del fatto che il d.P.C.M. n.89/2015 ha in qualche modo mantenuto l'edilizia penitenziaria nell'ambito delle competenze del D.A.P. (art. 6, comma 2, lett.b del d.P.C.M. n.89/2015), sebbene si auspicasse il mantenimento al D.A.P. della Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi, così come ha riservato alla neo istituita *Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie* presso il D.O.G. solo le procedure contrattuali degli acquisti per importi pari o superiori alle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria di cui all'art. 28 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (art.5, comma 2, lett. b).

¹ Decreto del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione del 20 dicembre 2013 di individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.23 del 29 gennaio 2014

² Si rimanda alla nota del Si.Di.Pe. Prot. n.268/T/14.84 del 27 ottobre 2014, diretta al Signor Ministro della Giustizia Andrea Orlando e avente ad oggetto "*Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche del Ministero della Giustizia*".



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

Resta, tuttavia, il timore che il trasferimento delle competenze dalla Direzione Generale delle Risorse Materiali, dei Beni e dei Servizi del D.A.P. alla *Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie* del D.O.G., potrebbe determinare dei problemi in ragione della complessità e specificità del D.A.P. che avrebbero reso necessario, a nostro avviso, un'autonomia gestionale e finanziaria che consentisse a quest'ultimo di valutare direttamente le proprie necessità complessive.

Tra l'altro il trasferimento di queste nuove competenze alla predetta Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie presso il D.O.G., che dovrà far fronte alle molto diverse esigenze di tutti i differenti Dipartimenti, comporta la necessità di creare *ex novo* una struttura organizzativa che sia in grado di sostenere questo gravoso impegno.

Non è un caso, infatti, che l'art. 8 dello schema di decreto ha previsto, tra l'altro, che *"Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 4, la direzione generale si avvale di un contingente non superiore a venti unità di personale proveniente dalle diverse articolazioni del Ministero"* e che, addirittura *"può richiedere di utilizzare, per lo svolgimento di specifiche azioni, personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità"* e l'art. 9, addirittura, stabilisce che *"Fino alla determinazione delle piante organiche del personale amministrativo delle strutture centrali del Ministero, la Direzione generale si avvale del personale dell'Ufficio contratti di lavori, forniture e servizi della Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria"*.

Francamente queste previsioni sembrano preconizzare le difficoltà alle quali il *Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi* e la neocostituita Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie andranno incontro nel gestire la complessità amministrativa che è stata loro attribuita, prevedendo il supporto operativo di "personale" esperto proveniente da altre articolazioni del ministero.

Orbene, preso atto della scelta operata, in una certa misura anche rispondente ad esigenze legate a previsioni normative che imponevano la semplificazione delle procedure e la loro collocazione nell'ambito di un centro unico di responsabilità, anche ai fini della standardizzazione dei costi, deve darsi atto però che si è cercato, anzitutto con il d.P.C.M. N.89/2015, e poi con lo schema di decreto ministeriale in esame, di stemperare questa rigidità e di mantenere nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria talune competenze derivanti dalla sua specificità.

Per quanto riguarda l'**edilizia penitenziaria** occorre premettere che l'art. 5, comma 2, del d.P.C.M. 84/2015, relativo al *"Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi"*, prevede espressamente alla lett. b), tra l'altro, la competenza della *Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie* in materia di *"acquisizione, progettazione e gestione dei beni mobili, immobili e dei servizi dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali"*.

Resta, quindi, alla competenza del D.A.P. la materia della manutenzione dell'edilizia penitenziaria, posto che l'articolo predetto limita solo agli immobili dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali la competenza all'acquisizione, progettazione e gestione dei beni immobili.

Occorre, allora, che tale riserva di competenza trovi espressa esplicitazione nello schema di decreto ministeriale che qui si esamina, utilizzando la previsione contenuta nell'ultimo periodo dell'art.5, comma 2, lett. b) che prevede che *"I raccordi con le competenze in materia di risorse e tecnologie degli altri dipartimenti sono definiti con i decreti di cui all'articolo 16, comma 2"*.

D'altra parte il predetto articolo va letto, si ritiene, in combinato disposto con l'Art. 6 "Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria" che, infatti, prevede, al comma 1, lett. a) l'istituzione della "Direzione generale del personale e delle risorse" competente alla *"gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni immobili, dei beni mobili e dei servizi; edilizia penitenziaria e residenziale di servizio e formulazione dei relativi pareri tecnici"*, fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, lettera b).

Per queste ragioni sarebbe opportuno che venisse riformulato l'art.6, comma 1, lett.f) dello schema di decreto f) in materia di immobili.



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

Di fatti, è vero che la predetta norma, in ordine all'Ufficio VI della *Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie*, non fa riferimento agli immobili dell'Amministrazione penitenziaria, riferendosi solo "alla predisposizione e attuazione dei programmi per acquisto, progettazione, costruzione, ristrutturazione, ed adeguamento alle normative di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e di prevenzione degli incendi e del rischio sismico, per gli immobili demaniali da adibire ad uffici per l'amministrazione giudiziaria centrale e periferica; coordinamento e verifica dell'iter tecnico-amministrativo per l'edilizia giudiziaria comunale" nonché "alla gestione degli interventi di manutenzione ordinaria degli uffici dell'amministrazione centrale e periferica in Roma", ma è anche vero che nessun riferimento fa agli immobili demaniali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Peraltro si sconosce allo stato se lo schema di decreto relativo al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria preveda qualcosa a riguardo.

Si chiede, pertanto di ricavare all'interno del testo dello schema di decreto oggi in esame una espressa o comunque più chiara riserva per il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria a riguardo dell'edilizia penitenziaria.

Per quanto riguarda l'**attività contrattuale** valgono analoghe considerazioni.

L'art. 5, comma 2, del d.P.C.M. 84/2015, relativo al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, alla lett. d) prevede espressamente la competenza della *Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie* in ordine agli "acquisti, per importi pari o superiori alle soglie di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di beni e servizi omogenei (...)".

Ne consegue che restano al D.A.P. soltanto gli acquisti di beni e servizi sotto soglia.

La predetta norma, però, prevede anche la "acquisizione di veicoli", cosicché sembrerebbe che anche gli acquisti degli automezzi del Corpo di polizia penitenziaria per le traduzioni ed i servizi di protezione dovrebbero cessare di essere di competenza del D.A.P. , posto che nessuna deroga si rinviene nel testo dello schema del decreto ministeriale in esame.

Sarebbe necessario, a nostro avviso prevedere tale deroga in ragione della specificità dei servizi di traduzione in capo al Corpo di polizia penitenziaria.

Analoghe considerazioni si ritiene di formulare anche a riguardo di tutti gli altri acquisti ad alto contenuto di specificità che riguardano i sistemi di sicurezza, le uniformi del personale del Corpo di polizia penitenziaria proprio per la specialità delle esigenze che tali beni devono soddisfare in ragione delle particolari caratteristiche dei destinatari e del contesto peculiare di riferimento che è quello dell'Amministrazione penitenziaria.

Anche per tali beni, quindi, sarebbe necessario inserire una deroga all'interno dello schema di decreto ministeriale di cui si tratta, onde mantenere una specifica competenza del D.A.P. a tali acquisti.

Per questo, come si è già detto, è sicuramente apprezzabile, ma si teme non sufficiente, il tentativo di non ingessare il sistema riservando alla neo istituita *Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie* presso il D.O.G. solo le procedure contrattuali degli acquisti per importi pari o superiori alle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria di cui all'art. 28 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (art.5, comma 2, lett. b, D.Lgs. 84/2015), lasciando, quindi, ai singoli Dipartimenti e, dunque, anche al D.A.P. la competenza relativa alle procedure che stanno al di sotto del suddetto limite e quelle relative ai servizi (art.6, lett. a, D.Lgs. 84/2015) .

Occorre, allora, che le speciali esigenze dell'Amministrazione penitenziaria trovino adeguata considerazione nello schema di decreto ministeriale che qui si esamina, utilizzando la previsione contenuta nell'ultimo periodo dell'art.5, comma 2, lett. b) D.Lgs. 84/2015 che prevede che "I raccordi con le competenze in materia di risorse e tecnologie degli altri dipartimenti sono definiti con i decreti di cui all'articolo 16, comma 2".

Per queste ragioni sarebbe opportuno che venisse riformulato l'art.7 dello schema di decreto ministeriale (*Gestione dei beni*) inserendo in materia delle deroghe specifiche per il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, apparendo troppo stringente la previsione della norma secondo la

3

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro -

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale –

quale *“la Direzione generale cura le procedure contrattuali di affidamento concernenti la gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni immobili e dei servizi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), del regolamento, nonché quelle concernenti la progettazione e gestione dei beni immobili, mobili e dei servizi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del regolamento”*.

Potrebbe, infatti, non essere sufficiente la previsione dell'art.3, comma 3, dello schema di decreto in esame che costruisce un sistema nel quale un organo esterno al D.A.P. e al D.G.M.C., cioè la *Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie* presso il D.O.G. formula annualmente, nell'ambito del *Piano generale dei fabbisogni e programmazione “Gli interventi relativi alle articolazioni periferiche del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia Minorile e di Comunità, sono annualmente programmati (...) sulla base delle indicazioni delle direzioni generali competenti dei predetti Dipartimenti nell'ambito delle risorse loro assegnate”*.

Parrebbe opportuno, pertanto, che si valutasse quantomeno di intervenire sull'art.5 dello schema di decreto ministeriale in argomento al fine di ampliarne la portata per salvaguardare le specifiche esigenze delle strutture penitenziarie.

Premesso, infatti, che il comma 2 dell'articolo 5 precitato prevede che *“Le competenti direzioni generali e le articolazioni periferiche del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità curano in via autonoma gli affidamenti in economia di beni e servizi necessari per l'organizzazione del lavoro penitenziario dei detenuti e degli internati”*, sarebbe opportuno valutare di prevedere in tale deroga anche le procedure contrattuali finalizzate all'acquisizione delle strumentazioni, degli automezzi e del vestiario per i servizi del Corpo di polizia penitenziaria .

Offriamo queste nostre osservazioni con lo scopo di fornire ogni più ampio e costruttivo spunto di riflessione, perché siamo convinti che *per costruire il cambiamento occorra che ciascuno faccia la propria parte*. Condizione imprescindibile è, però, che nel processo di riforma trovi adeguato spazio un confronto effettivo con le organizzazioni sindacali, che rappresentano quel personale sul quale fa carico l'effettivo peso della realizzazione della riforma.

Conseguentemente, come abbiamo già detto in precedente occasione, il Si.Di.Pe. continuerà a seguire con attenzione gli sviluppi della questione e non mancherà di fornire ulteriori propri contributi, a salvaguardia degli interessi della categoria rappresentata, anche al fine di concorrere al perseguimento della migliore funzionalità possibile del nuovo modello organizzativo.

Cordiali saluti.

**Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella**

PRESIDENTE
Dott.ssa Cinzia CALANDRINO

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO



m_cg.GAB.29/10/2015.0040545.U

Alle Organizzazioni Sindacali:

FP CGIL

CISL FPS

UIL PA

CONFSAL/UNSA

FP CIDA

DIRSTAT

UNADIS

FED.ASSOMED - SIVEMP

USB - P.I

FLP

FEDERAZIONE INTESA

S.A.P.PE

U.I.L. -P.A./P.P

O.S.A.P.P.

Si.N.A.P.Pe

D.P.S. Dirigenza penitenziaria sindacalizzata

C.I.S.L. - F.N.S.

UGL Polizia penitenziaria

F.S.A. C.N.P.P.

C.G.I.L.- F.P./P.P


Si.DI.Pe.

Oggetto: DM DGRT- Schema di decreto del Ministro della giustizia recante misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra la Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie e altre articolazioni del Ministero della giustizia e per l'individuazione delle misure di raccordo con le competenze di altri dipartimenti, nonché concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84.

Mi prego di informare che, a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 15 giugno 2015 n. 84, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 29 giugno 2015, sono stati istituiti dei gruppi di lavoro, per la predisposizione dei decreti di attuazione.

Sono pertanto a trasmettere lo schema di decreto di cui all'oggetto, ai fini delle valutazioni delle OO.SS. per i profili di interesse, indicando in dieci giorni il termine per la trasmissione di eventuali osservazioni, da inviare a questo Gabinetto.

Il Capo di Gabinetto
Giovanni Melillo





Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

(2015)
3/4-118

Al Gabinetto del Ministro

S E D E



OGGETTO: Schema di decreto del Ministro della giustizia recante misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra la Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie e altre articolazioni del Ministero della giustizia e per l'individuazione delle misure di raccordo con le competenze di altri dipartimenti, nonché concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84.

Si trasmette per il prosieguo dell'*iter* di adozione il provvedimento di cui all'oggetto.

Il Vice Capo dell'Ufficio legislativo Vicario

Giuseppe Santalucia



Il Ministro della Giustizia

- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”, di seguito «*regolamento*»;
- VISTO** l’articolo 5, comma 2, lettera b), del regolamento, che individua le competenze della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie;
- VISTO** l’articolo 5, comma 2, lettera e), del regolamento, che definisce le competenze della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;
- VISTO** l’articolo 6, comma 2, lettera a), del regolamento, che, in deroga alla competenza generale della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie, attribuisce alla Direzione generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria competenza esclusiva in materia di edilizia penitenziaria e residenziale di servizio e di formulazione dei relativi pareri tecnici;
- VISTO** l’articolo 7, comma 2, lettera a), del regolamento, che, nell’assegnare alla Direzione generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità competenze in materia progettazione e gestione dei beni immobili, mobili e servizi, lascia fermo quanto disposto dall’articolo 5, comma 2, lettera b) sulla generale competenza Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie;
- VISTO** l’articolo 16, comma 2, secondo periodo, del regolamento, che prevede l’adozione di uno o più decreti con cui il Ministro della giustizia provvede alla adozione delle misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni del Ministero della giustizia interessate dalla riorganizzazione, in attesa della definitiva individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del regolamento;
- CONSIDERATO** che la riorganizzazione della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie, come operata dal regolamento, avviene secondo il principio ispiratore, in linea con quanto richiesto nell’atto di indirizzo politico istituzionale per l’anno 2015 del Ministro, di unificare la gestione della fase contrattuale, procedendo alla concentrazione presso una sola struttura della relativa competenza, attualmente

esercitata da diversi uffici nonostante l'omogeneità di funzioni; che la nuova struttura è stata concepita in funzione della gestione della fase contrattuale, restando invece nella competenza delle singole articolazioni la programmazione e individuazione dei fabbisogni dei beni e dei servizi strumentali; che la predetta Direzione generale, quale ufficio centrale contratti, provvede ad omogeneizzare le procedure di gara supportando le diverse stazioni appaltanti per gli adempimenti esecutivi di competenza;

VALUTATA l'esigenza di individuare, in attesa della adozione dei decreti di cui all'articolo 16, comma 1, del regolamento, gli uffici di livello dirigenziale non generale e di definire i relativi compiti nell'ambito delle competenze della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie;

RITENUTA la necessità di procedere, con decreto ministeriale, alla definizione dell'organizzazione della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie in relazione alle nuove attribuzioni ad essa assegnate dal regolamento e, conseguentemente, alla regolazione dei rapporti con le altre articolazioni del Ministero, anche attraverso l'individuazione di specifiche aree di competenza che, per la loro peculiarità, non rientrano nella generale competenza della medesima Direzione generale;

RITENUTA l'urgenza di provvedere, in attesa della adozione dei decreti di cui all'articolo 16, comma 1, del regolamento, all'assegnazione del contingente di personale necessario allo svolgimento delle nuove funzioni assegnate alla Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie;

DECRETA

Art. 1 *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) «Ministro», il Ministro della giustizia;
 - b) «Ministero», il Ministero della giustizia;
 - c) «Direzione generale», la Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie di cui all' articolo 5, comma 2, lettera b), del regolamento;
 - d) «Conferenza dei capi dipartimento», l'organismo istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del regolamento;
 - e) «Conferenza permanente», l'organismo istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133;
 - f) «uffici giudiziari nazionali», gli uffici giudiziari nazionali di cui all'articolo articolo 5, comma 2, lettera b), del regolamento;
 - g) «uffici giudiziari territoriali», gli uffici giudiziari diversi dagli uffici giudiziari nazionali.

Art. 2 *(Oggetto)*

1. Il presente decreto definisce le misure organizzative funzionali all'attività di programmazione della Direzione generale, adotta le misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo con le altre articolazioni del Ministero per l'efficiente esercizio della competenza della Direzione generale in materia di procedure contrattuali, nonché individua le misure di raccordo con le

competenze in materia di risorse e tecnologie di altri dipartimenti. Al fine di favorire l'immediata operatività della Direzione generale, sono altresì individuati, in attesa dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 16, comma 1, del regolamento, gli uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione generale e sono stabiliti i compiti dei medesimi uffici.

Art. 3

(Piano generale dei fabbisogni e programmazione)

1. La Direzione generale, al fine di programmare l'esercizio delle competenze assegnate dall'articolo 5, comma 2, lettera b), del regolamento, provvede, con la periodicità prevista dalla legge, alla determinazione del piano generale dei fabbisogni dei beni e dei servizi dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali sulla base delle risorse finanziarie disponibili e tenuto conto delle indicazioni delle direzioni generali interessate.
2. La Direzione generale provvede, altresì, alla programmazione annuale degli interventi relativi agli uffici giudiziari territoriali sulla base dei fabbisogni indicati e proposti dalle Conferenze permanenti.
3. Gli interventi relativi alle articolazioni periferiche del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia Minorile e di Comunità, sono annualmente programmati dalla Direzione generale sulla base delle indicazioni delle direzioni generali competenti dei predetti Dipartimenti nell'ambito delle risorse loro assegnate.
4. Il piano generale dei fabbisogni e la programmazione di cui al presente articolo sono determinati in coerenza con i piani di razionalizzazione dei consumi del Ministero.

Art. 4

(Competenza generale in materia di procedure contrattuali e misure di raccordo con le competenze in materia di risorse e tecnologie di altri dipartimenti)

1. La Direzione generale, sulla base del piano generale dei fabbisogni e della programmazione annuale degli interventi di cui all'articolo 3, in coerenza con le misure di programmazione, indirizzo e controllo della Conferenza dei Capi dipartimento, esercita la propria competenza generale in materia di procedure contrattuali del Ministero ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), secondo periodo, del regolamento, mediante:
 - a) la gestione delle procedure di gara e la stipula dei relativi contratti per l'acquisizione di beni mobili, immobili e dei servizi, per l'amministrazione centrale e gli uffici giudiziari nazionali;
 - b) la gestione delle procedure di gara per gli acquisti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di beni e servizi omogenei ovvero comuni a più distretti di corte di appello;
 - c) la delega della gestione delle procedure di gara agli uffici giudiziari territoriali e alle articolazioni territoriali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, in particolare con riferimento allo svolgimento dei compiti per il trattamento dei detenuti e degli internati.
2. Salva l'ipotesi di cui al comma 1, lettera c), la Direzione generale esercita la competenza in materia di procedure contrattuali per gli acquisti di beni e servizi che implicano l'utilizzazione di dotazioni finanziarie del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sulla base di proposte delle competenti articolazioni dei predetti dipartimenti, formulate in coerenza con il piano generale dei fabbisogni e le misure di programmazione e indirizzo di cui al presente decreto.
3. Le altre direzioni generali nonché le competenti articolazioni periferiche del Ministero possono procedere direttamente all'acquisto di beni e servizi, in coerenza con il piano generale dei fabbisogni e le misure di programmazione e indirizzo di cui al presente decreto:

a) quando possono essere derogate, con esperimento di gara informale, le disposizioni vigenti relative alle procedure di affidamento, quando, mediante procedura negoziata, possono essere aggiudicati contratti pubblici affidati unicamente ad un operatore economico determinato, nonché nei casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario;

b) quando si fa ricorso agli strumenti di approvvigionamento predisposti da *Consip S.p.A.*.

4. Restano ferme le competenze delle altre direzioni generali e delle articolazioni periferiche del Ministero per la fase della gestione ed esecuzione dei rapporti contrattuali curati dalla Direzione generale a norma del presente decreto.

5. La Direzione generale trasmette alla Conferenza dei capi dipartimento, con cadenza almeno annuale, una relazione sui criteri di programmazione ed i risultati conseguiti con l'adozione delle misure di cui al presente decreto.

Art. 5

(Specifiche misure di coordinamento per l'efficiente svolgimento delle procedure contrattuali)

1. La Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati cura in via esclusiva le procedure contrattuali concernenti le attività di progettazione ed acquisizione dei sistemi informatici, ivi compresi i servizi di assistenza tecnica applicata e di sicurezza informatica, anche nel caso di procedure di affidamento diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a).

2. Le competenti direzioni generali e le articolazioni periferiche del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità curano in via autonoma gli affidamenti in economia di beni e servizi necessari per l'organizzazione del lavoro penitenziario dei detenuti e degli internati.

Art. 6

(Individuazione degli uffici e compiti)

1. La Direzione generale, in attesa della adozione dei decreti di cui all'articolo 16, comma 1, del regolamento, è articolata nei seguenti uffici dirigenziali non generali con i compiti per ciascuno di seguito indicati:

a) Ufficio I - Affari Generali: segreteria generale ed assistenza al Direttore generale; gestione dei servizi di protocollo; gestione del personale; attività di supporto e raccordo con le altre articolazioni ministeriali per la competenza in materia il contenzioso; servizio di documentazione degli atti processuali a norma dell'articolo 51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

b) Ufficio II - Programmazione e controllo: gestione delle risorse finanziarie e degli adempimenti contabili per gli uffici della Direzione generale; predisposizione degli atti per la determinazione del piano generale dei fabbisogni di beni e servizi per l'amministrazione centrale e per gli uffici giudiziari nazionali, nonché per la programmazione relativa all'acquisizione di beni e servizi per le articolazioni periferiche del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; predisposizione dei piani di razionalizzazione dei consumi e controllo della relativa attuazione; attività in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione;

c) Ufficio III - Gare e formazione dei contratti: gestione di tutte le procedure di gara per l'acquisizione di beni mobili, immobili e dei servizi, secondo il piano generale dei fabbisogni, per l'amministrazione centrale e per gli uffici giudiziari nazionali e stipula dei relativi contratti; acquisti, per importi pari o superiori alle soglie di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di beni e servizi omogenei ovvero comuni a più distretti di corte di appello; procedure di gara delegate agli uffici giudiziari territoriali ed

- alle articolazioni periferiche del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di Comunità;
- d) Ufficio IV - gestione dei contratti per la fornitura e manutenzione di apparecchiature per intercettazioni telefoniche, fono-video-registrazione e multivideoconferenza e connessi impianti di sicurezza: gestione dei contratti relativi alla fornitura degli autoveicoli di servizio per l'amministrazione e gli uffici giudiziari, ivi comprese la gestione dei servizi assicurativi e di manutenzione, nonché la pianificazione ed il controllo dei consumi; gestione dei sinistri e la verifica dei verbali di contravvenzione; gestione dei veicoli destinati al servizio per l'Amministrazione Centrale, nonché programmazione e stipula di convenzioni sul trasporto del personale per ragioni di servizio e rapporti con il *Mobility Manager*; programmazione e gestione dei contratti relativi alla sorveglianza ed agli impianti di sicurezza passiva degli immobili destinati a sede dell'amministrazione centrale e periferica e degli uffici giudiziari;
 - e) Ufficio V - Approvvigionamento ed acquisti: gestione, salve le competenze degli altri uffici della medesima Direzione Generale, di tutte le forniture di beni e servizi necessari per il funzionamento dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari, ivi compresi quelli minorili: analisi comparativa dei costi relativi alle diverse tipologie di beni e servizi ed indagini di mercato per la rilevazione dei relativi prezzi, anche ai fini della standardizzazione dei costi; gestione dei conti di credito per attività connesse con il servizio postale nazionale; espletamento per la sede ministeriale dei compiti e delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254;
 - f) Ufficio VI - Gestione immobili: predisposizione e attuazione dei programmi per acquisto, progettazione, costruzione, ristrutturazione, ed adeguamento alle normative di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e di prevenzione degli incendi e del rischio sismico, per gli immobili demaniali da adibire ad uffici per l'amministrazione giudiziaria centrale e periferica; coordinamento e verifica dell'iter tecnico-amministrativo per l'edilizia giudiziaria comunale; rilascio del parere per la concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 30 marzo 1981, n. 119; gestione degli interventi di manutenzione ordinaria degli uffici dell'amministrazione centrale e periferica in Roma; ricerca di immobili da condurre in locazione nella città di Roma, stipula del relativo contratto e pagamento dei canoni; predisposizione e attuazione dei residui atti di competenza del Ministro in materia di concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari; monitoraggio dei consumi energetici e gestione degli interventi strutturali di competenza sugli immobili destinati all'utilizzo da parte dell'amministrazione e degli uffici giudiziari, destinati all'efficientamento energetico.

Art. 7

(Gestione dei beni)

1. Ferma la competenza della Direzione generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in materia di edilizia penitenziaria e residenziale di servizio e per la formulazione dei relativi pareri tecnici, la Direzione generale cura le procedure contrattuali di affidamento concernenti la gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni immobili e dei servizi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), del regolamento, nonché quelle concernenti la progettazione e gestione dei beni immobili, mobili e dei servizi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del regolamento.

Art. 8

(Personale)

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 4, la direzione generale si avvale di un contingente non superiore a venti unità di personale proveniente dalle diverse articolazioni del Ministero.
2. All'assegnazione del personale di cui al comma 1 si procede secondo criteri e modalità stabiliti con separato decreto adottato dal Ministro, sentita la Conferenza dei capi dipartimento.
3. La Direzione generale può richiedere di utilizzare, per lo svolgimento di specifiche azioni, personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. La misura e le modalità d'impiego del predetto personale sono determinate d'intesa con la Direzione generale del personale e delle risorse e con le articolazioni periferiche del Dipartimento della amministrazione penitenziaria e con la Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del dipartimento della giustizia minorile.

Art. 9
(Disciplina transitoria)

1. Fino alla determinazione delle piante organiche del personale amministrativo delle strutture centrali del Ministero, la Direzione generale si avvale del personale dell'Ufficio contratti di lavori, forniture e servizi della Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Il presente decreto è pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero della Giustizia e trasmesso agli organi competenti per il controllo contabile.

Roma,

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Andrea Orlando